



FAST

Federazione
delle associazioni scientifiche e tecniche

fondata nel 1897

Riconosciuta con Decreto
del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica
e tecnologica del 30 ottobre 1995

**QUESTO STATUTO
È STATO APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DELLA FAST
DEL 26 MAGGIO 1993**

STATUTO

STATUTO DELLA FAST

**QUESTO STATUTO
È STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DELLA FAST
DEL 26 MAGGIO 1993**

STATUTO DELLA FAST

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo, durata

■ 1. Denominazione

La Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Fast), fondata nel 1898* sotto il nome di Federazione Società Scientifiche e Tecniche di Milano, è retta dal presente Statuto.

■ 2. Sede

La Federazione ha sede in Milano, presso la Casa delle Associazioni Scientifiche e Tecniche in Piazzale Rodolfo Morandi n. 2.

■ 3. Scopo

La Federazione si propone - escluso qualsiasi scopo di lucro - di promuovere attività con finalità scientifiche e tecniche e d'istruzione. Per il raggiungimento dello scopo la Federazione riunisce associazioni, enti, istituzioni che svolgano attività di carattere culturale nell'ambito delle discipline scientifiche e tecniche e loro applicazioni, allo scopo di agevolare fra di esse scambi culturali e realizzare una più stretta collaborazione entro i campi di rispettiva competenza, nonchè fra scienza e tecnica, anche sul piano dell'istruzione. Inoltre la Federazione svolge direttamente quelle attività che le Associazioni federate non possono esplicare in quanto non rientrano nei loro scopi specifici o li trascendono. La Federazione può rappresentare le Associazioni federate, per mandato delle stesse, nei confronti di qualsiasi autorità, per tutto quanto attiene agli interessi generali degli scopi perseguiti dalla Federazione. Le attività che la Federazione può sviluppare direttamente si rivolgono altresì a campi che si colleghino a problemi scientifici e tecnici di carattere generale, anche sociale, culturale ed economico, che possano investire interessi nazionali, comunitari o internazionali.

Per favorire lo sviluppo delle sue attività, la Federazione può aderire ad enti e sodalizi nazionali, esteri ed internazionali, che abbiano scopi affini.

■ 4. Durata - La durata della Federazione è illimitata.

TITOLO II

Soci della Federazione

■ 5. Possono far parte della Federazione in qualità di Soci le Associazioni e le sezioni di Associazioni nazionali che siano esclusivamente culturali e che svolgano la loro attività nell'ambito delle discipline scientifiche e tecniche e loro applicazioni. Non possono quindi essere Soci della Federazione le Associazioni che comunque svolgano, anche parzialmente, attività di ordine sindacale o rappresentino interessi di categoria.

* Dalla recente documentazione risulta che la Fast ha tenuto la prima riunione il 18 giugno 1897

I Soci si suddividono in: fondatori, effettivi e corrispondenti.

La qualifica di “effettivo” o “corrispondente” viene attribuita dal Consiglio Direttivo.

a) Soci fondatori

Sono Soci fondatori della Federazione le Associazioni che ne facevano parte l'8 giugno 1960 e precisamente: l'Associazione Italiana di Metallurgia (Aim), la Sezione di Milano dell'Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (Aei) e la Sezione Lombarda della Società Chimica Italiana (Sci).

I Soci fondatori sono di diritto Soci effettivi.

b) Soci effettivi e Soci corrispondenti.

Possono diventare Soci effettivi o Soci corrispondenti della Federazione le Associazioni e le sezioni, definite all'inizio del presente articolo, che ne facciano domanda e vengano accolte dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione corredata di tutti i dati caratteristici del richiedente deve contenere anche la dichiarazione che il richiedente ha preso visione dello Statuto sociale.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce implicita ed integrale accettazione dello Statuto.

Tutte le Associazioni la cui domanda a Socio effettivo è stata accolta dal Consiglio Direttivo, entrano di norma nella Federazione come Soci corrispondenti per un periodo che sarà fissato dallo stesso Consiglio Direttivo, ma non inferiore ad un anno, trascorso il quale il passaggio a Socio effettivo sarà soggetto a conferma, sia da parte del Consiglio Direttivo sia degli organi competenti dell'Associazione richiedente.

■ 6. Diritti dei Soci.

a) Compatibilmente con la disponibilità di locali, i Soci fondatori ed i Soci effettivi hanno a disposizione nella Casa delle Associazioni i locali per uso ufficio loro assegnati e possono, inoltre, fruire di tutti i locali e i servizi di uso comune, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

b) I Soci corrispondenti non hanno a disposizione locali per uso ufficio nella Casa delle Associazioni, ma possono fruire dei locali e servizi di uso comune, a giudizio del Consiglio Direttivo.

I Soci godono di particolari facilitazioni per l'uso delle sale di riunione e di esposizione.

■ 7. Doveri dei Soci

I Soci devono pagare i seguenti contributi, la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo:

a) un contributo “una tantum” all'atto dell'ammissione;

b) in via anticipata, per ogni anno solare, la quota di associazione.

I Soci effettivi che usufruiscono di locali per i loro uffici nella Casa delle Associazioni devono inoltre versare una quota, determinata dal Consiglio Direttivo, per le spese di gestione ordinaria e straordinaria della Casa e per la quale verrà effettuato il conguaglio a fine anno.

L'iscrizione a Socio, ed il conseguente versamento dei contributi, è impegnativa per il biennio solare decorrente dal primo gennaio dell'anno di ammissione.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio fintanto che il Socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

■ 8. Soci d'onore

La Federazione, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare Soci d'onore. Possono essere Soci d'onore persone fisiche, enti, sodalizi, aziende private, statali o parastatali, sia nazionali sia estere, ed organizzazioni internazionali, che abbiano acquisito benemeritenze di cospicuo rilievo nel campo scientifico, tecnico, organizzativo o di collaborazione morale e materiale verso la Federazione. La qualifica di Socio d'onore è vitalizia.

■ 9. Cessazione da Socio

La qualità di Socio può cessare:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per la perdita di uno dei requisiti fondamentali richiesti dall'art. 5;
- d) per espulsione nel caso di Soci che, per avere gravemente contravenuto agli obblighi dello statuto, rendessero incompatibile la loro presenza nella Federazione.

La perdita della qualità di Socio per il motivo indicato alla lettera a) viene accertata dal Consiglio Direttivo e ne viene notificata l'accettazione a cura dello stesso all'interessato; l'esclusione del Socio per i motivi indicati nelle lettere b), c) e d) viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e notificata a cura dello stesso all'interessato.

L'esclusione di cui alla lettera d) è inappellabile.

L'Associazione federata che perde la qualità di Socio non può avanzare diritti sul patrimonio sociale.

TITOLO III

Delegazioni regionali

- 10. Le sezioni di Associazioni nazionali, socie della Federazione, possono riunirsi in Delegazioni regionali, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Federazione. Sono di competenza delle Delegazioni regionali le attività a carattere strettamente regionale, mentre restano di competenza della Federazione tutte le attività che abbiano carattere nazionale o misto.

Lo statuto delle Delegazioni dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

TITOLO IV

Organi e cariche sociali della Federazione

- 11. Assemblea - Composizione

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'art. 5.

I Soci fondatori e i Soci effettivi vi partecipano con diritto ad un voto per ciascuno.

I Soci corrispondenti vi partecipano ciascuno con un proprio rappresentante, a solo titolo consultivo, senza diritto di voto.

■ 12. Assemblea - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile; può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta, indicando le materie da trattare, da almeno un decimo dei Soci effettivi. L'avviso di convocazione deve essere diramato ai Soci con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

■ 13. Assemblea - Validità

Fermo restando il requisito della maggioranza qualificata per i casi di cui all'art. 14, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci effettivi; in seconda convocazione, che può avvenire almeno un'ora dopo della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni si prendono con voto palese dei Soci effettivi intervenuti oppure rappresentati per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Una persona non può rappresentare più di due Soci effettivi. La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio Direttivo.

■ 14. Assemblea - Competenza

L'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi:

- a) delibera, su relazione del Consiglio Direttivo, circa l'andamento della Federazione;
- b) delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente, presentato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) ratifica le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo designati dai Soci a norma dell'art. 16;
- d) elegge i Revisori dei Conti tra i candidati designati dai Soci effettivi e ne nomina il Presidente;
- e) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) approva le proposte del Consiglio Direttivo in merito alle quote di cui all'art. 7;
- g) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, purchè questo non rientri nei tre argomenti qui di seguito indicati.

L'Assemblea a maggioranza qualificata di almeno i tre quarti dei Soci effettivi e con voto favorevole dei Soci fondatori:

- h) delibera sulle modifiche dello statuto;
- i) delibera sullo scioglimento della Federazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori;
- l) delibera sulla perdita della qualità di Socio, di cui ai casi b), c) e d) dell'art. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte risultare in apposito verbale, che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà inviato in copia a tutti i Soci.

■ 15. Presidenza delle Assemblee

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente o da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della Federazione.

■ 16. Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto da dodici membri. Di questi:

- sei sono nominati, due per ciascuno, dai tre Soci fondatori;
- cinque dagli altri Soci effettivi e dai Soci corrispondenti;
- uno dai Membri Associati, di cui all'art. 34.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede al proprio completamento in accordo con quanto stabilito nel comma precedente.

I Consiglieri nominati nel corso del triennio, di cui all'art. 24, seguono, agli effetti della decadenza, il turno che sarebbe spettato a coloro che essi hanno sostituito. Qualora manchi la designazione del Comitato di collaborazione dei Membri Associati, il Consiglio Direttivo provvederà alla designazione.

■ 17. Consiglio Direttivo - Convocazione

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente, dandone comunicazione almeno dieci giorni prima della data prevista con indicazione del luogo, giorno e ora e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche fino al giorno prima per mezzo di telegramma o telefax.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di regola almeno tre volte all'anno, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri in carica.

■ 18. Consiglio Direttivo - Validità

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, oltre al Presidente o, in caso di sua assenza, al Vice Presidente che lo sostituisce.

Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono con voto palese, a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente che lo sostituisce.

Ciascun membro avrà diritto a un voto.

La funzione di segretario del Consiglio Direttivo è svolta dal Segretario Generale della Federazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

■ 19. Consiglio Direttivo - Competenze e deleghe

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, per lo svolgimento dell'attività propria della Federazione stessa, per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò che dallo statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) nomina e revoca, scegliendoli nel suo seno, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, determinandone i poteri;
- b) nomina e revoca, scegliendoli nel suo seno, i membri del Comitato Esecutivo in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali, di diritto, il Presidente del Consiglio Direttivo, che esercita anche funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo;
- c) nomina e revoca il Tesoriere;
- d) nomina e revoca il Segretario Generale della Federazione e ne stabilisce la retribuzione;
- e) nomina e revoca commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a far parte, ove occorra, anche persone estranee alla Federazione, predisponendone i relativi regolamenti;
- f) predispone il rendiconto economico dell'esercizio da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Delibera entro il 31 dicembre di ogni anno in merito al conto di previsione per l'esercizio successivo e stabilisce la misura delle quote e dei contributi dovuti dai soci come previsto dall'art. 7;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto;
- h) delibera la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- i) delibera in merito all'ammissione e/o alla decadenza dei Soci ai sensi dei precedenti artt. 5 e 9 lettera a).

■ 20. Presidente

Il Presidente ha il compito di promuovere e coordinare l'attività della Federazione. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi della Federazione stessa e rappresenta la Federazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può essere sostituito ad ogni effetto da un Vice Presidente a ciò delegato. Il Presidente ha inoltre facoltà di:

- a) delegare al Segretario Generale, a funzionari della Federazione ed anche a terzi, nell'ambito dei poteri conferitigli, i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e di incarichi agli stessi affidati;
- b) di revocare procure e poteri in atto.

■ 21. Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Fast; esso ha il compito, nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo e in base alle direttive del Presidente, di impostare le nuove manifestazioni della Fast, di curare lo svolgimento di tutte le attività della stessa, di seguirne la gestione amministrativa. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio Direttivo in occasione delle riunioni di quest'ultimo.

■ 22. Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario della Federazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo riferendone agli stessi.

■ 23. Revisori dei Conti

Il controllo dell'amministrazione della Federazione viene esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea.

■ 24. Cariche sociali

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Solo per i Revisori dei Conti e il Tesoriere il Consiglio Direttivo può stabilire degli emolumenti annui.

Le cariche sociali hanno durata triennale e sono riconfermabili per il successivo triennio. L'Assemblea ha la facoltà, per uno o più Consiglieri, di prorogare la durata del mandato al massimo per un terzo triennio.

I Revisori dei Conti durano in carica un triennio e sono riconfermabili.

TITOLO V

Collegio dei Presidenti

■ 25. Collegio dei Presidenti

Allo scopo di consentire ai Presidenti delle Associazioni federate di seguire con efficacia e sistematicamente le attività della Fast, sia quelle in corso sia quelle in programma, è costituito un "Collegio dei Presidenti" di cui fanno parte i Presidenti di tutte le Associazioni federate.

Il Collegio ha funzione consultiva: esso viene convocato dal Presidente della Fast con adeguata frequenza, per informarlo delle attività della Federazione e per consultarlo sulle proposte del Consiglio Direttivo della Fast per federare nuove associazioni e sulle nuove attività che la Fast si propone di avviare.

A loro volta i Presidenti delle Associazioni federate riferiscono sulle attività delle loro Associazioni, con particolare riguardo a quelle interdisciplinari, al fine di coordinarle fra loro e con quelle della Fast.

Le riunioni del Collegio saranno presiedute dal Presidente della Fast.

TITOLO VI

Amministrazione

■ 26. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà della Federazione. E' formato inoltre dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.

■ 27. Esercizio finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio deve essere compilato:

- a) un conto di previsione, da approvarsi dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO VII

Modifiche dello Statuto e scioglimento della Federazione

■ 28. Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 14. Ai Soci effettivi e corrispondenti che non approvino le modifiche allo statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

■ 29. Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione è di competenza dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 14. Il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i Soci e la sua destinazione verrà decisa dai Soci fondatori, in conformità agli scopi della Federazione.

TITOLO VIII

Membri Associati

■ 30. Nello spirito delle finalità che la Federazione si propone di raggiungere e che sono specificate dall'art. 3, viene costituita una particolare categoria di aderenti alla Federazione, chiamati Membri Associati.

Possono essere Membri Associati persone fisiche, enti, sodalizi, aziende private, aziende statali o a partecipazione statale, sia nazionali sia estere, o organizzazioni internazionali, che desiderino dare un tangibile appoggio alla Federazione per il raggiungimento delle sue finalità e che per la loro attività non possano associarsi ad almeno una delle Associazioni federate. L'ammissione alla Federazione in qualità di Membro Associato è ottenuta previa domanda ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

■ 31. Diritti dei Membri Associati

I Membri Associati possono usufruire delle strutture e dei servizi offerti dalla Fast, sono informati delle attività della Federazione, invitati alle manifestazioni organizzate dalla Federazione e fruiscono della assistenza della Segreteria della Federazione.

I Membri Associati saranno rappresentati nel Consiglio Direttivo a norma degli artt. 16 e 34.

■ 32. Doveri dei Membri Associati

I Membri Associati devono pagare un contributo annuo la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione a Membro Associato e il conseguente versamento del contributo sono impegnativi per l'anno solare decorrente dal primo gennaio dell'anno di ammissione.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fintanto che il Membro Associato non presenti formale atto di dimissioni a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

■ **33. Cessazione da Membro Associato**

La qualità di Membro Associato può cessare per le ipotesi contemplate ai punti a), b) e d) dell'art. 9 dello Statuto e con le stesse modalità.

■ **34. Comitato di collaborazione dei membri associati**

Nell'intento di realizzare la più fattiva collaborazione da parte dei Membri Associati nei riguardi della Federazione, essi nominano un Comitato che collabori con il Presidente della Federazione.

Detto Comitato designa un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo della Federazione, come previsto dall'art. 16. Il modo di elezione del Comitato, il numero dei suoi componenti e la sua durata, vengono stabiliti dal Presidente, sentito il pensiero dei Membri Associati.

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI

(Approvato dall'Assemblea annuale Fast dell'8 Aprile 1987)

- Lo Statuto dell'Associazione richiedente deve essere conforme allo Statuto della Fast, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di quest'ultima, sentito il Collegio dei Presidenti.
- L'Associazione richiedente deve dimostrare di avere svolto nell'ultimo quinquennio della sua esistenza una attività culturale (scientifica, tecnica, divulgativa, ecc.) valida, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Fast, sentito il Collegio dei Presidenti.
- L'Associazione richiedente dovrà documentare il numero dei propri aderenti negli ultimi cinque anni. Non sono ammissibili alla Fast Associazioni che contino meno di 150 soci ordinari individuali.
- L'Associazione richiedente dovrà dimostrare in modo chiaro la sua situazione economica, presentando i bilanci dell'ultimo triennio.
- L'Attività dell'Associazione richiedente non deve interferire nè essere concorrenziale con quella di Associazioni federate, sempre che queste esplichino un'attività di fatto nel campo specifico.
- Non sono ammissibili Associazioni derivanti da scissioni di Associazioni federate, se non con il consenso dell'Associazione di provenienza.
- Non sono ammissibili alla Fast le Associazioni che si occupino delle scienze cosiddette morali, storiche o politiche.
- Per verificare le condizioni di ammissibilità il Consiglio Fast nominerà un Comitato di 3 membri che dovrà riferire al Collegio dei Presidenti e quindi al Consiglio Direttivo.
- L'ammissione di nuove Associazioni avviene sempre nella categoria di Socio corrispondente.
- Il passaggio da Socio corrispondente a Socio effettivo può avvenire dopo un periodo minimo di due anni e massimo di quattro dalla ammissione come socio corrispondente. Il Socio presenta domanda in merito alla Presidenza Fast, allegando il quadro delle attività svolte nel periodo ed i relativi bilanci. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione.
- Le votazioni del Consiglio, sia per l'ammissione di nuove Associazioni che per il passaggio da socio corrispondente a socio effettivo, avverranno a scrutinio segreto. Per l'ammissione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.



Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche

fondata nel 1897

Piazzale R. Morandi 2
20121 Milano
tel: 02/76015672
fax 02/782485
e-mail: Fastfed@icil64.cilea.it